

Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI)

emanata dal Governo il 7 febbraio 2012

visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ¹⁾, nonché gli art. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge cantonale sulla geoinformazione ²⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente ordinanza si applica ai geodati di base del diritto cantonale, nonché agli altri geodati del Cantone. Campo d'applicazione

² Essa si applica in via sussidiaria ai geodati di base del diritto federale per i quali sono competenti il Cantone o un ente territoriale subordinato.

³ Sono fatte salve norme particolari contenute in altri atti normativi.

Art. 2

Nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell'ordinanza federale sulla geoinformazione ³⁾. Applicabilità del diritto federale

Art. 3

¹ Qualità: la qualità dei geodati si misura ai criteri della completezza, della consistenza logica, della precisione, dell'attualità e della correttezza contentutistica. Definizioni

² Sistema d'informazione geografica (SIG): un sistema d'informazione geografica è un sistema per il rilevamento, l'elaborazione, l'amministrazione, l'analisi e la presentazione di dati geografici. I sistemi di geoinformazione includono l'hardware e il software necessari, come pure i geodati.

³ Organo cantonale preposto: con organo cantonale preposto va inteso sia il servizio specializzato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge cantonale sulla geoinformazione, sia il servizio cantonale che esercita la vigilanza sui geodati cantonali il cui rilevamento, aggiornamento e gestione rientra nel settore di competenza dei comuni o delle regioni.

¹⁾ CSC 110.100

²⁾ CSC 217.300

³⁾ RS 510.620

II. Organizzazione e competenze

Art. 4

Commissione
SIG

¹ La Commissione SIG:

- a) tratta tutti gli affari nel settore della geoinformazione che sono di importanza interdipartimentale oppure che concernono gli interessi generali del Cantone;
- b) segue gli sviluppi nel settore della geoinformazione e sviluppa strategie;
- c) consiglia il Governo nel settore della geoinformazione.

² Essa è composta da al massimo dieci membri, nonché dal presidente.

³ Ciascun Dipartimento designa da uno a due membri. Vanno considerati i collaboratori dei servizi specializzati che partecipano al SIG.

⁴ Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità nomina il presidente.

Art. 5

Ufficio

¹ Nel settore della geoinformazione, l'Ufficio con il Centro di competenze SIG è competente per i compiti seguenti:

- a) coordinamento delle attività dell'Amministrazione cantonale;
- b) preparazione degli affari e gestione del segretariato per la Commissione SIG;
- c) collaborazione allo sviluppo di norme tecniche;
- d) consulenza a servizi cantonali;
- e) gestione del sistema d'informazione geografica centrale SIG dell'Amministrazione cantonale;
- f) emanazione delle necessarie istruzioni tecniche con la collaborazione degli organi cantonali preposti.

² Nel settore dei geodati cantonali esso è competente per tutti i compiti affidati dall'ordinanza federale sulla geoinformazione all'Ufficio federale di topografia.

³ Esso ha diritto di impartire istruzioni ai servizi specializzati del Cantone.

Art. 6

Organo cantonale
preposto

¹ Se l'ordinanza federale sulla geoinformazione attribuisce un compito al servizio specializzato competente nel caso specifico, nel settore dei geodati cantonali è competente per questo compito l'organo cantonale preposto.

² Esso è competente per la concessione, la limitazione o il rifiuto dell'accesso ai geodati federali o cantonali limitatamente accessibili al pubblico.

Art. 7

Nella preparazione di decisioni strategiche nel settore della geoinformazione con effetti anche esterni all'Amministrazione cantonale vanno consultate le cerchie interessate.

Consultazione di cerchie interessate

III. Geodati e geoservizi**Art. 8**

¹ Il Dipartimento tiene:

Cataloghi di geodati

- a) un catalogo dei geodati di base del diritto federale con l'indicazione delle competenze nel Cantone dei Grigioni;
- b) un catalogo dei geodati di base del diritto cantonale con l'indicazione delle competenze, del livello di autorizzazione all'accesso, dell'appartenenza al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e della necessità di mettere a disposizione un servizio di telecaricamento;
- c) un catalogo degli altri geodati pubblici del Cantone con l'indicazione delle competenze.

² Esso provvede a un'adeguata pubblicazione di questi cataloghi.

Art. 9

I geodati di base vincolanti per i proprietari vengono referenziati ai dati della misurazione ufficiale. Per quanto opportuno, questo vale anche per i geodati di base vincolanti per le autorità.

Dati di riferimento

Art. 10

Se necessario, il servizio specializzato può ampliare i modelli di geodati minimi della Confederazione per soddisfare le esigenze cantonali supplementari.

Ampliamenti di modelli di geodati

Art. 11

L'Ufficio stabilisce la lingua di descrizione generale per i geodati di base e per i metadati. A tal proposito considera lo stato della tecnica e le normative a livello nazionale e internazionale.

Lingua di descrizione

Art. 12

¹ Il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati ne assicura la qualità.

Qualità

² L'Ufficio mette a disposizione strumenti per valutare la qualità liberamente utilizzabili.

Art. 13

Storicizzazione

¹ La storicizzazione viene effettuata dal servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione.

² La storicizzazione può essere svolta dall'organo cantonale preposto.

Art. 14

Tenuta e archiviazione di geodati
1. Servizi specializzati cantonali

¹ I geodati dei servizi specializzati cantonali vengono tenuti nel sistema d'informazione geografica centrale dell'Amministrazione cantonale.

² L'Ufficio mette a disposizione l'infrastruttura necessaria all'archiviazione e alla storicizzazione.

³ In accordo con il servizio specializzato e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

Art. 15

2. Servizi specializzati comunali e regionali

¹ I geodati che vengono rilevati, aggiornati e amministrati dai comuni e dalle regioni vanno da questi archiviati in un sistema adeguato.

² L'archiviazione può anche essere svolta dall'organo cantonale preposto.

³ In accordo con l'organo cantonale preposto e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

Art. 16

Archiviazione a lungo termine

L'Archivio di Stato è competente per l'archiviazione a lungo termine dei geodati degni di archiviazione.

Art. 17

Indicazione dell'attualità

Tutti gli utenti devono indicare l'attualità dei geodati federali e cantonali.

Art. 18

Istruzioni tecniche

L'Ufficio può emanare istruzioni tecniche relative ai modelli di rappresentazione, ai geometadati, alla qualità, alla storicizzazione, all'archiviazione di geodati e ai geoservizi con la cooperazione degli organi cantonali preposti.

IV. Trasmissione di geodati**Art. 19**

Scambio di dati tra autorità

Su richiesta, il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione concede ad altri servizi del Cantone, delle regioni o dei comuni accesso ai geodati di base attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non è possibile, in un'altra forma elettronica adatta.

Art. 20

I servizi comunali o regionali competenti per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione sono tenuti a consegnare entro il termine stabilito dall'organo cantonale preposto i geodati destinati alla pubblicazione e alla fornitura.

Trasmissione di
geodati di base

V. Disposizioni finali

Art. 21

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2012.

Entrata in vigore